



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA**  
**PIAZZA DELL'ATENEO NUOVO, 1 - 20126 MILANO**

**LA RETTRICE**

- Visto** l'art 13 del D.P.R. 162/82 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- Visto** il D.M. del 16 settembre 1982 emanato in attuazione dell'art. 13 del sopracitato D.P.R. 162/1982, concernente la determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione Universitarie;
- Vista** la L. n. 241 del 2 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Vista** la L. n. 341 del 19 novembre 1990, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- Vista** la L. n. 264 del 2 agosto 1999, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
- Vista** la Legge Provinciale 15 novembre 2002, n.14 "Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario";
- Visto** il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica D.M. 3 novembre 1999, n. 509";
- Visti** la delibera del Senato accademico del 7 aprile 2008 e il Decreto Rettorale n. 0022586 del 21 luglio 2008, istitutivi delle Scuole di Specializzazione in Neuropsicologia e Psicologia del Ciclo di Vita;
- Visto** il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 con cui si equiparano i diplomi di laurea (DL) conseguiti secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle Lauree specialistiche (LS), e magistrali (LM) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 0010332/15 del 3 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 67 del 21 marzo 2015;
- Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Visto** il Regolamento di disciplina del procedimento amministrativo, del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico approvato il 20/12/2016;
- Visto** il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 40884 del 04 luglio 2017;
- Vista** la Convenzione con la Provincia Autonoma di Bolzano per il finanziamento di posti aggiuntivi a favore della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca in data 23 luglio 2013 (rinnovata con Det. Dir. n. 2881 del 13 giugno 2018);
- Visto** il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano (D.P.P.) del 7 gennaio 2008, n. 4 "Regolamento sulla formazione medica specialistica" come modificato dal recente D.P.P del 5 giugno 2023, n. 12 recante "Modifica al regolamento di esecuzione

sulla formazione medica specialistica”;

- Visto** il D.M. n. 50 del 21 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 09 aprile 2019, “Riordino degli ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione di Area psicologica”;
- Visto** il Regolamento degli Studenti, emanato con Decreto Rettorale n. 55734/19 del 15 luglio 2019;
- Viste** le deliberazioni adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, nelle rispettive sedute del 10/02/2020 (e successiva ratifica del 20/04/2020) e del 18/02/2020 (e successiva ratifica del 26/05/2020), concernenti il riordino delle Scuole di specializzazione in Neuropsicologia e in Psicologia del ciclo di vita - Area psicologica - ai sensi del D.M. 50 del 21 gennaio 2019;
- Vista** la nota del 24 aprile 2020, prot. n. 10543, con cui la Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore del Ministero dell'Università e della Ricerca ha autorizzato il riordino degli ordinamenti delle Scuole di specializzazione di Area psicologica ai sensi del D.M. n. 50 del 21 gennaio 2019, per l'anno accademico 2020/2021 e seguenti nelle more della definizione degli standard e dei requisiti minimi;
- Visto** il D.R. n. 3702 del 24/6/2020 relativo all'integrazione del Regolamento didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca a seguito del riordino degli ordinamenti delle Scuole di specializzazione di Area psicologica;
- Visto** il Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica, emanato con Decreto Rettorale n. 2341/20 dell'1 ottobre 2020;
- Vista** la delibera del Consiglio della Scuola di Neuropsicologia del 14 marzo 2024 in merito all'attivazione della Scuola di Specializzazione per l'a.a. 2024/2025;
- Vista** la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia dell' 11 aprile 2024 in merito all'attivazione della Scuola di Specializzazione per l'a.a. 2024/2025;
- Vista** la deliberazione 8 maggio 2024 con cui il Senato Accademico ha espresso parere favorevole relativamente all'attivazione delle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica per l'a.a. 2024/2025;
- Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2024 relativa all'attivazione delle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica per l'a.a. 2024/2025, all'attribuzione delle relative borse di studio;
- Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca del 29 aprile 2024, relativa alla contribuzione universitaria per l'a.a. 2024/2025;
- Atteso** che il dirigente dell'Area della Formazione attesta la legittimità e regolarità del presente provvedimento;

#### DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate:

l'indizione, per l'anno accademico 2024/2025, del concorso per l'accesso alla Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia per n. 1 (uno) posto aggiuntivo con graduatoria riservata finanziato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel bando allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

LA RETTRICE

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/05

**ANNO ACCADEMICO 2024-2025**

**BANDO PER L'ACCESSO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROPSICOLOGIA  
PER N. 1 POSTO AGGIUNTIVO CON GRADUATORIA RISERVATA  
FINANZIATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

Art. 1 Attivazione del corso e norme generali	2
Art. 2 Requisiti di ammissione	2
Art. 3 - Requisiti specifici richiesti dall'Ente finanziatore	2
Art. 4 - Prove d'esame	4
Art. 5 - Valutazione titoli	4
Art. 6 - Calendario delle prove	4
Art. 7 - Presentazione domande di ammissione	5
Inserimento dei titoli valutabili: candidati con titolo italiano	5
Inserimento dei titoli valutabili: candidati con titolo straniero	5
Art. 8 - Candidati con disabilità (DIS) o con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)	7
Art. 9 - Norme per lo svolgimento della prova	7
Art. 10 - Graduatoria	7
Art. 11 - Borsa di studio	8
Art. 12 - Immatricolazione	8
Art. 13 - Responsabile del procedimento e accesso agli atti	8
Art. 14 - Avvertenze	8
Art. 15 -Trattamento dei dati personali	9
Art. 16 - Contatti	9

## Art. 1 Attivazione del corso e norme generali

In considerazione delle delibere di cui in premessa che approvano l'attivazione della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia per l'a.a. **2024/2025**, afferente al Dipartimento di Psicologia, si indice per il medesimo anno accademico il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al primo anno di corso:

- a) 5 posti con borsa di studio;
- b) 1 posto aggiuntivo con graduatoria riservata (Clinica di Riabilitazione Toscana S.p.A);
- c) 1 posto aggiuntivo con graduatoria riservata (Provincia Autonoma di Bolzano).

Il presente bando disciplina l'accesso alla Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia per n. **1 posto aggiuntivo con graduatoria riservata finanziato dalla Provincia Autonoma di Bolzano**, ai sensi della L. P. 15 novembre 2002 n. 14, e del D. P.G.P. 7 gennaio 2008 n. 4, in particolare:

SCUOLA	DURATA	POSTI DISPONIBILI
Neuropsicologia	4 anni	1 posto aggiuntivo con graduatoria riservata (Provincia Autonoma di Bolzano), con borsa di studio (Art. 11 del bando)

I cinque (5) posti con borsa e un (1) posto aggiuntivo con graduatoria riservata finanziato dalla Clinica di Riabilitazione Toscana S.p.A. sono oggetto di ulteriori specifici e separati bandi di concorso.

**Non è possibile la contemporanea presentazione della domanda di ammissione per più di un bando relativo all'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia.**

Eventuali modifiche e integrazioni al bando verranno pubblicate sul [sito web d'Ateneo](#).

La presentazione della domanda di ammissione, secondo la procedura di cui all' art. 7, comporta l'accettazione da parte del candidato delle norme contenute nel presente bando; il mancato rispetto comporta l'esclusione dal concorso. Eventuali comunicazioni ai candidati relative al presente bando verranno date tramite l'indirizzo e-mail indicato dal candidato durante la registrazione al sito (art. 7).

## Art. 2 Requisiti di ammissione

Possono partecipare al concorso di ammissione i candidati in possesso di:

- a) Laurea quinquennale, specialistica (classe 58/S) o magistrale (classe LM-51) in Psicologia o titolo accademico conseguito all'estero riconosciuto idoneo;
- b) Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo, ovvero sotto condizione del superamento della Prova Orale Abilitante ai sensi del [DM 554 del 6 giugno 2022](#)) o del superamento della Prova Pratica Valutativa ai sensi del [Decreto Interministeriale n. 567 del 20 giugno 2022](#) entro l'anno solare 2024.
- c) possesso almeno dell'attestato riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente. L'attestato deve essere fornito entro l'inizio dell'a.a. 2024/2025 (1 novembre 2024).

In caso di mancata consegna dell'attestato di cui al punto c) entro i termini previsti ed in caso mancata Abilitazione professionale di cui al punto b) entro la scadenza sopra indicata, i candidati decadono dal diritto di ammissione alla Scuola.

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono essere in possesso della relativa abilitazione all'esercizio della professione in Italia o aver ottenuto dal Ministero della Salute il riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della relativa professione in Italia ed essere iscritti all'Albo di riferimento.

L'Amministrazione può disporre in qualunque momento, con comunicazione motivata, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti previsti.

### Art. 3 - Requisiti specifici richiesti dall'Ente finanziatore

#### Bilinguismo

In base all'art. 2 del D.P.P del 7 gennaio 2008, n. 4 "Regolamento sulla formazione medica specialistica" come modificato dal recente D.P.P. del 5 giugno 2023, n. 12 recante "Modifica al regolamento di esecuzione sulla formazione medica specialistica", per beneficiare delle borse di studio finanziate dalla Provincia Autonoma di Bolzano i candidati idonei devono essere in possesso almeno dell'attestato riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente.

#### Prestazione di servizio nel servizio sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano post conseguimento diploma

Si riporta quanto prescritto dall'art. 25 della Legge Provinciale 15 novembre 2002, n. 14:

*Comma 1: "I medici specialisti che hanno beneficiato dei posti previsti dalle convenzioni di cui al presente capo, una volta terminata la formazione specialistica, sono tenuti a prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano, per un periodo e secondo le modalità fissate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.*

*Comma 2: Il medico specialista che non accetta di prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano, o che recede dal rapporto o dall'attività prima del termine o che interrompe la formazione prima della sua conclusione, o che non conclude la formazione per il mancato superamento degli esami o per aver ottenuto un giudizio negativo riguardo all'intero anno di formazione è tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione specialistica, compresi gli interessi legali dalla data della erogazione, secondo le modalità specificate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.*

*Comma 3: Le convenzioni di cui al presente capo prevedono che le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono riportate nei bandi con cui vengono indette le procedure selettive, nonché nei contratti da stipularsi con ciascun specializzando. Le convenzioni prevedono inoltre che lo specializzando, all'atto dell'iscrizione al corso di specializzazione, presenta una dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni di cui ai commi 1 e 2."*

*Art. 31 (Altre specializzazioni) della Legge Provinciale 15 novembre 2002, n. 14: "(1) Le disposizioni di cui ai capi I, II, III e IV del presente titolo sono applicabili anche alle specializzazioni in ambito sanitario previste per altre figure professionali, per le quali è richiesto il diploma di laurea."*

Si riporta quanto prescritto dall' art.3 del D.P.P. del 7 gennaio 2008, n. 4:

(1) I beneficiari degli interventi di sostegno di cui all'articolo 22, comma 1, lettere b) e c), della Legge Provinciale 14/2002 devono prestare – entro dieci anni dal conseguimento del diploma di medico specialista – servizio a tempo pieno o, esclusivamente per giustificati motivi, a tempo parziale nel territorio della provincia di Bolzano per:

a) quattro anni, in caso di beneficiari degli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge; se l'intervento non è stato concesso per l'intera durata della formazione medica specialistica, il periodo di servizio da prestare è proporzionalmente ridotto;

b) [...]

(2) Ai fini della concessione degli interventi di sostegno, gli specializzandi devono assumere per iscritto l'obbligo di prestare servizio di cui al comma 1.

(3) L'obbligo di cui al comma 1 si intende assolto anche nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver presentato domanda di assunzione nel Servizio sanitario provinciale e partecipato ai relativi concorsi, risultando idonea, entro un termine che permetta l'assolvimento dell'obbligo per l'intera durata prevista, oppure nel caso in cui, entro lo stesso termine, sia stata inserita nelle graduatorie dei medici convenzionati e – in entrambi i casi – non sia stata successivamente invitata ad assumere servizio.

(4) In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, anche per mancanza di uno degli attestati di cui all'articolo 2, comma 1, i beneficiari devono restituire:

-se l'inadempimento è totale, l'intero importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione;

*-se l'inadempimento è parziale, per ogni anno di servizio non prestato, il 25 per cento degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione. I giorni e mesi di servizio prestato vengono sommati. I periodi di servizio prestato che non raggiungono l'anno vengono riconosciuti ai fini dell'adempimento parziale e della conseguente riduzione dell'importo da restituire.*

(5) *In caso di interruzione della formazione, i beneficiari devono restituire l'intero importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione.*

(6) *La Giunta provinciale accerta l'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 o l'interruzione della formazione e determina l'ammontare dell'importo da restituire ai sensi dei commi 4 e 5. La riduzione dell'importo da restituire è possibile esclusivamente per gravi motivi oggettivi.*

Sarà cura della Provincia Autonoma di Bolzano convocare i candidati idonei ai fini della dichiarazione di assunzione dell'impegno di cui sopra.

Nel caso in cui nessuno dei candidati idonei soddisfi i requisiti di cui sopra, l'Università non procederà all'attivazione dei posti aggiuntivi.

#### **Art. 4 - Prove d'esame**

Per l'ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. 162/82, è richiesto il superamento di un esame consistente in:

1. una prova scritta in modalità computer based, intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;
2. una prova orale sempre sulle medesime tematiche, integrata, eventualmente, da una prova pratica.

In sede di prova orale è altresì prevista la verifica della conoscenza della lingua inglese.

All'esame sono riservati complessivamente **70 punti**. Alla prova scritta sono attribuiti massimo **50 punti**. Il candidato che consegua nella prova scritta un punteggio inferiore a **22/50** sarà automaticamente escluso dalla prova orale.

Alla prova orale sono attribuibili un massimo di **20 punti**.

Per conseguire l'idoneità è necessario riportare nella valutazione complessiva dell'esame almeno **42/70**.

#### **Art. 5 - Valutazione titoli**

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio conseguito nell'esame in misura non superiore al 30%.

I titoli valutabili, e il relativo punteggio, sono i seguenti:

- a) tesi attinenti alla Specializzazione (**max. 5 punti**);
- b) pubblicazioni scientifiche (**max. 5 punti**);
- c) voto di laurea (**max. 5 punti**):
  - 0,30 per punto da 99 (compreso) a 109;
  - 4 per i pieni voti assoluti;
  - 5 per la lode;
- d) voto degli esami di profitto scelti dalla Commissione (sono valutabili fino a 7 esami per un **max. di 5 punti**);
- e) 0,25 per esame superato con i pieni voti legali (da 27 compreso a 29/30);
- f) 0,50 per esame superato con i pieni voti assoluti;
- g) 0,75 per esame superato con i pieni voti assoluti e lode.

I titoli saranno valutati solo nel caso di superamento delle prove d'esame.

#### **Art. 6 - Calendario delle prove**

Prova scritta: **9 settembre 2024, ore 14.00**, presso l'edificio CIVITAS (ex U7), lab. 719, via degli Arcimboldi 8, 20126 Milano.

Prova orale: **16 settembre 2024 ore 14.00**, presso l'edificio AGORA' (ex U6), aula 23, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, 20126 Milano.

La pubblicazione di detto calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti e costituisce invito a partecipare alle prove.

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca si riserva il diritto di modificare, del tutto o in parte, il suddetto calendario d'esame nel caso sopravvenissero circostanze atte a precluderne il normale svolgimento. Di tale

eventuale modifica sarà dato avviso, con valore di notifica a tutti gli effetti, ai candidati all'indirizzo mail indicato in fase di presentazione della domanda e tramite la pubblicazione sul sito di Ateneo. Nel caso di un numero elevato di candidati ammessi all'orale la prova potrà svolgersi in diverse giornate. Eventuali comunicazioni saranno pubblicate sul [sito web d'Ateneo](#).

È onere di ciascun candidato consultare il sito web.

I testi consigliati per la preparazione alle prove sono:

- Vallar, G., Papagno, C. (a cura di), 2018. Manuale di neuropsicologia. Clinica ed elementi di riabilitazione, 3rd ed. Il Mulino, Bologna.
- Denes, G., Pizzamiglio, L., Guariglia, C., Cappa, S., Grossi, D., Luzzatti, C. (Eds.), 2019. Manuale di neuropsicologia. Normalità e patologia dei processi cognitivi., 3rd ed. Zanichelli, Bologna.
- Vallar, G., Papagno, C. (a cura di), 2022. Manuale di riabilitazione neuropsicologica, Il Mulino, Bologna.
- Arthur Aron, Elliot J. Coups, Elaine Aron, Fondamenti di statistica. Introduzione alla ricerca psicologica. Ediz. Pearson

Non verranno fornite comunicazioni personali, né scritte, né telefoniche, circa i risultati delle prove dagli uffici amministrativi.

#### **Art. 7 - Presentazione domande di ammissione**

Per partecipare alle prove di ammissione, i candidati dovranno presentare domanda di ammissione per via telematica a partire **da lunedì 15 luglio 2024 fino al termine improrogabile delle ore 12:00 di lunedì 26 agosto 2024**, accedendo al portale dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca (<https://s3w.si.unimib.it/>) effettuando il Login e selezionando la voce "Ammissione".

Procedere scegliendo il concorso "Scuola di specializzazione in Neuropsicologia (posto aggiuntivo Provincia Autonoma di Bolzano)".

Durante la procedura di iscrizione è richiesto obbligatoriamente l'inserimento degli estremi della copia di un documento di identità e di una fototessera in formato digitale con una risoluzione di almeno 300x400 pixel; è inoltre necessario effettuare l'upload dei titoli valutabili ai fini dell'ammissione e della dichiarazione per graduatoria riservata. Pertanto, si raccomanda di preparare la documentazione da allegare in file formato pdf non superiori a 12 MB prima di effettuare l'iscrizione alle prove.

**La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti di legge come autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.**

#### **Inserimento dei titoli valutabili: candidati con titolo italiano**

Al termine della procedura di iscrizione i candidati in possesso di titolo di studio italiano devono effettuare l'upload, nella pagina di Riepilogo dell'iscrizione al concorso, Sezione "Modifica Titoli di valutazione", di:

- Autocertificazione del titolo di studio posseduto, con esami sostenuti e relativa votazione;
- Tesi di laurea (unico file in formato pdf);
- Pubblicazioni;
- Max 2 lettere di referenze scritte in forma libera e firmate dal Tutor di tirocinio post-lauream. Le informazioni contenute non sono oggetto di punteggio da parte della Commissione giudicatrice.
- Dichiarazione per graduatoria riservata convenzione Provincia Autonoma di Bolzano (**Al. 1**), da inserire in "eventuali altri titoli".

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della legge n. 183/2011, i titoli rilasciati da una Pubblica Amministrazione dovranno essere dichiarati obbligatoriamente mediante autocertificazione. La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre. L'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.

A tale scopo i candidati potranno avvalersi dei modelli di autocertificazione disponibili sul sito alla pagina <https://www.unimib.it/servizi/studenti-e-laureati/segreteria/modulistica> per autocertificare il titolo di studio posseduto.

La mancata presentazione della tesi, delle pubblicazioni e delle lettere di referenze non invalida la domanda di ammissione al concorso, ma non ne consente la relativa valutazione e l'attribuzione dei relativi punteggi (se previsti).

Non saranno presi in esame dichiarazioni, titoli e pubblicazioni pervenuti dopo la scadenza del bando.

#### **Inserimento dei titoli valutabili: candidati con titolo straniero**

I cittadini comunitari accedono alla Scuola di Specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (Laurea e Abilitazione all'esercizio della professione).

I cittadini extracomunitari accedono alla Scuola di Specializzazione alle condizioni stabilite dalle leggi in materia.

I cittadini con titolo conseguito all'estero possono essere ammessi al concorso secondo le indicazioni ministeriali reperibili in internet al seguente indirizzo: <http://www.studiare-in-italia.it/studenti stranieri/>

L'equivalenza del titolo accademico straniero, ai soli fini dell'ammissione alla Scuola di Specializzazione, sarà deliberata dal Consiglio di Scuola. In caso di delibera negativa, il candidato sarà escluso dalla graduatoria di merito.

I candidati in possesso di titolo di studio straniero devono presentare la domanda on line avendo cura di dichiarare anche l'anno di conseguimento del titolo finale degli studi secondari; e devono allegare la seguente documentazione (effettuando l'upload, nella pagina di Riepilogo dell'iscrizione al concorso, Sezione "Inserisci/Modifica Titoli di valutazione"):

1. titolo accademico in italiano, inglese, francese o spagnolo (traduzione in lingua italiana o inglese, se il titolo è emesso in lingue diverse);
2. certificato degli esami/Transcript of Records in lingua italiana, inglese, francese o spagnola (traduzione in lingua italiana o inglese se in altra lingua diversa);
3. facoltativo: descrizione dettagliata dei programmi degli esami (Syllabus);
4. facoltativo: max 2 lettere di referenze scritte in forma libera e firmate dal Tutor di tirocinio post-lauream (in italiano o in inglese)
5. Dichiarazione di Valore in loco, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana nel Paese in cui gli studi sono stati effettuati, ovvero il Diploma Supplement, se emesso dall'università che ha rilasciato il titolo finale, ovvero l'attestato di comparabilità emesso dal CIMEA nell'ambito della convenzione stipulata con l'Università di Milano-Bicocca (attraverso il link <https://cimea.diplo-me.eu/unimib/#/auth/login> è possibile registrarsi ed accedere al servizio Diplo-me con tempistiche e tariffe agevolate).

La documentazione di cui al punto 5, se non allegata alla domanda on line, deve essere obbligatoriamente inviata all'Ufficio Stranieri ([welcome.desk@unimib.it](mailto:welcome.desk@unimib.it)) entro il termine che verrà fissato per l'immatricolazione dei candidati.

#### *Disposizioni in materia di Autocertificazioni:*

I cittadini europei possono presentare l'autocertificazione, in lingua italiana o inglese, in sostituzione dei documenti richiesti ai punti 1-2.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia possono autocertificare, in lingua italiana o inglese, solamente stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

#### *Visto di ingresso in Italia tramite University:*

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea richiedenti visto per l'ingresso in Italia sono tenuti obbligatoriamente a presentare la richiesta di visto attraverso il portale ministeriale University (<https://www.university.it/> alla voce "Studenti internazionali"). La registrazione sul portale University deve avvenire contestualmente alla candidatura al concorso online per il corso di studio prescelto ed in ogni caso entro la data di chiusura del concorso stesso. Saranno esaminate in University solo le pratiche dei candidati che hanno presentato la candidatura anche sul portale dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Indipendentemente dalla valutazione dell'idoneità accademica delle candidature ai corsi dell'Ateneo, il perfezionamento della carriera universitaria presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca è legato al rilascio del visto da parte delle rappresentanze diplomatico consolari ed in ogni caso, in conformità con quanto disposto nella nota ministeriale che annualmente disciplina l'ingresso in Italia per motivi di studio dei cittadini extra-UE.

#### **Pagamento del bollettino**

A conclusione della procedura si dovrà procedere con il pagamento del bollettino di Euro 30,00 quale contributo spese. Il pagamento deve essere effettuato **entro il giorno 26 agosto 2024, pena esclusione dalle prove.**

I candidati cittadini non comunitari residenti all'estero sono esclusi dal pagamento del contributo.

Il bollettino può essere pagato nelle seguenti modalità:

- Stampando l'avviso di pagamento, pagabile presso qualsiasi prestatore di servizio di pagamento del circuito PagoPA (es. banche, tabaccherie, ecc... NB: non presso le poste);
- Pagando online: tramite apposito link presente nella propria pagina di Segreteriaonline si può accedere alla funzione di pagamento online che proporrà tutti i prestatori di servizio di pagamento aderenti al circuito PagoPA (tra le modalità possibili vi sono addebito in c/c, pagamento con carta di credito);
- Utilizzando il sistema CBILL: il codice interbancario o codice SIA è: 1G192.

Saranno considerati validi solo i pagamenti effettuati entro il termine perentorio di cui sopra e, pertanto, sarà considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o tardivo pagamento, anche non imputabile al candidato. In caso di mancata partecipazione al concorso d'ammissione non è previsto il rimborso del sopraindicato contributo.

Una volta acquisito il pagamento da parte dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca sarà possibile visualizzare, tramite il servizio Segreteriaonline, la ricevuta di iscrizione alla prova. Tale ricevuta non deve essere consegnata.

L'inoltro della domanda di ammissione all'Università avviene automaticamente con la chiusura definitiva della procedura tramite le Segreterie Online. Pertanto non dovrà essere effettuata alcuna consegna o spedizione di materiale cartaceo agli uffici.

### **Art. 8 - Candidati con disabilità (DIS) o con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)**

I candidati con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento possono richiedere supporti aggiuntivi presentando la certificazione all'atto dell'iscrizione al test.

La certificazione di disabilità deve essere:

- o rilasciata dall'INPS, ai sensi della legge n. 118 del 30 marzo 1971 (invalidità civile);
- o rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per il territorio, ai sensi della legge n. 104/92 e successive modificazioni (certificato di handicap).

La diagnosi di DSA deve:

- rispondere ai criteri della Consensus Conference (2011);
- riportare i codici nosografici, la dicitura esplicita del DSA in oggetto, contenere le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche individuali con le indicazioni delle aree di forza e debolezza.
- Deve inoltre essere stata rilasciata da strutture del SSN o da enti o professionisti accreditati dalle Regioni e da non più di 3 anni se eseguita prima della maggiore età del candidato (art. 3 L. n. 170/2010 e successivo Accordo Stato-Regioni del 24/07/2012).

I candidati possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa della limitazione dell'attività del SSN per l'emergenza Covid-19, con riserva di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione prevista.

Per gli eventuali supporti aggiuntivi predisposti dall'Ateneo, i candidati verranno contattati direttamente dallo Spazio B.Inclusion. La mancata conferma via e-mail da parte del candidato verrà considerata come rinuncia ai supporti richiesti.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare lo Spazio B.Inclusion con largo anticipo rispetto alla data del test, scrivendo all'indirizzo e-mail [supporti.ammissioni@unimib.it](mailto:supporti.ammissioni@unimib.it).

### **Art. 9 - Norme per lo svolgimento della prova**

Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire il documento di identità in corso di validità, preferibilmente lo stesso che è stato indicato in fase di ammissione.

La Commissione del concorso è proposta dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, approvata dal Consiglio di Dipartimento e nominata con Decreto Rettorale.

Durante le prove non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione Giudicatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, usare cellulari, apparecchiature o strumenti elettronici di qualsiasi tipo, pena l'esclusione dal concorso stesso.

### **Art. 10 - Graduatoria**

I candidati sono ammessi secondo l'ordine della graduatoria di merito, redatta in base al punteggio riportato da ciascun candidato, e approvata con decreto del Rettore, e fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, solo dopo la consegna dei verbali da parte della Commissione Giudicatrice all'Ufficio per la Didattica delle Scuole di Specializzazione.

La graduatoria di merito dei candidati è pubblicata all'Albo Ufficiale d'Ateneo e sul [sito web d'Ateneo](#).

Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dalla Legge 16 giugno 1998, n. 191, a parità di punteggio tra due o più candidati nella graduatoria di merito, prevale il candidato più giovane.

È dichiarato vincitore, nei limiti dei posti messi a concorso, il candidato collocato al primo posto nella graduatoria di merito. Le suddette modalità di pubblicazione della graduatoria e dei termini di immatricolazione hanno valore di comunicazione ufficiale a tutti gli effetti e non sono pertanto previste comunicazioni personali ai partecipanti alle prove, se non in caso di copertura di posti successivamente vacanti.

### **Art. 11 - Borse di studio**

Per la frequenza della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia, per il (1) posto aggiuntivo, è disponibile una (1) borsa di studio, finanziata dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

La borsa di studio sarà attribuita al primo classificato nella graduatoria di merito, purché il vincitore rispetti tutti i requisiti richiesti ai fini del beneficio.

Si applicano i requisiti specifici di cui al suddetto art. 3.

Per ulteriori informazioni vedasi:

[Formazione medico specialistica \(provincia.bz.it\)](http://www.provincia.bz.it).

L'importo della borsa di studio finanziata dalla Provincia Autonoma di Bolzano ammonta a € 25.000,00 annui lordi per i primi due anni del Corso di specializzazione (€ 22.700,00 per la parte fissa e € 2.300,00 per la **parte variabile**) e a € **26.000,00 annui lordi per gli anni del Corso di specializzazione successivi al secondo** (€ 22.700,00 per la parte fissa e € 3.300,00 per la parte variabile).

Il trattamento economico è esente da IRPEF.

Nell'ambito della formazione le attività di tirocinio saranno svolte presso le strutture dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

Nell'ambito della formazione è possibile, inoltre, per lo specializzando titolare di borsa di studio finanziata dalla Provincia Autonoma di Bolzano instaurare rapporti di lavoro rinunciando al godimento della borsa di studio stessa. Qualora il rapporto di lavoro termini prima del termine del Corso di Specializzazione, lo specializzando potrà tornare a godere della sua borsa di studio nel frattempo accantonata, per il solo periodo necessario a concludere il Corso di Specializzazione.

### **Art. 12 - Immatricolazione**

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno procedere all'immatricolazione entro i termini comunicati negli avvisi pubblicati sul sito web d'Ateneo.

Coloro i quali non rispettassero tale scadenza saranno considerati rinunciatari.

Per effettuare l'immatricolazione il candidato ammesso dovrà seguire le istruzioni per l'immatricolazione tramite Segreteriaonline, disponibili sul [sito web d'Ateneo](http://www.provincia.bz.it).

Il posto eventualmente resosi vacante, per decadenza dal diritto o rinuncia, sarà messo a disposizione dei candidati classificati successivamente in graduatoria, i quali saranno contattati tramite e-mail dell'Ufficio per la Didattica delle Scuole di Specializzazione.

All'atto dell'immatricolazione sarà richiesto il versamento della I rata delle tasse universitarie che per l'a.a. 2024/2025 è di € 600,00. L'importo della II rata, da versare entro il **16 maggio 2025**, è di € 900,00.

All'atto dell'immatricolazione i candidati dovranno fornire l'apposita dichiarazione di cui all'**Allegato 2** secondo le istruzioni di immatricolazione che verranno pubblicate sul sito d'Ateneo alla pagina dedicata alle Scuole di Specializzazione di area Psicologica.

### **La frequenza dei corsi è obbligatoria.**

L'immatricolazione è ammessa anche se sotto condizione del superamento dell'esame di stato; l'avvio dell'attività professionalizzante richiede l'iscrizione all'Albo.

I candidati immatricolati sotto condizione del superamento dell'esame di stato dovranno trasmettere tramite e-mail relativa autocertificazione all'Ufficio per la Didattica delle Scuole di Specializzazione entro tre (3) giorni dal conseguimento dell'abilitazione professionale.

### **Art. 13 - Responsabile del procedimento e accesso agli atti**

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Capo Settore Rapporti con il SSN e Scuole di Specializzazione, Dott. Armando Di Troia - Area Didattica e dei Servizi agli studenti (e-mail: [armando.ditroia@unimib.it](mailto:armando.ditroia@unimib.it)).

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto d'accesso agli atti del procedimento ai sensi dell'art. 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 14 - Avvertenze**

L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza, del recapito o dell'email da parte del candidato, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

I candidati sono i soli responsabili dei dati dichiarati e sono pertanto tenuti a controllarne l'esattezza prima della consegna della domanda. L'Università degli Studi di Milano - Bicocca si riserva di effettuare le opportune verifiche, anche a campione, sui dati autocertificati. L'immatricolazione è effettuata sotto condizione di tale

verifica.

Se a seguito del controllo emerge la non veridicità delle dichiarazioni effettuate, si procede all'annullamento d'ufficio dell'immatricolazione (art. 21-nonies L. 241/90), fermo restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000).

#### **Art. 15 -Trattamento dei dati personali**

I dati saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR). È possibile prendere visione della informativa al seguente link <https://www.unimib.it/informativa-studenti>.

#### **Art. 16 - Contatti**

##### **Ufficio per la Didattica delle Scuole di Specializzazione**

E-mail: [carriere.specializzandi@unimib.it](mailto:carriere.specializzandi@unimib.it)

##### **Disabilità e DSA - Spazio B-Inclusion**

E-mail: [info.binclusion@unimib.it](mailto:info.binclusion@unimib.it)

##### **Ufficio Orientamento in Ingresso e in Itinere**

E-mail: [orientamento@unimib.it](mailto:orientamento@unimib.it)

Sito Web: <https://www.unimib.it/servizi/orientamento-stage-e-job-placement/servizio-orientamento-studenti-sos>

##### **Ufficio International Admissions and Credential Evaluations**

Valutazione dei titoli di studio acquisiti all'estero: [credential.evaluations@unimib.it](mailto:credential.evaluations@unimib.it)

Informazioni sulla procedura di richiesta del visto per cittadini extra-UE residenti all'estero: [visa.applicationforstudy@unimib.it](mailto:visa.applicationforstudy@unimib.it)

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito [www.unimib.it](http://www.unimib.it). - sezione "Internazionalizzazione" - "Informazioni per studenti stranieri".

**Avvertenza:** Gli Uffici dell'ateneo osserveranno un periodo di chiusura obbligatoria dal 12 al 16 agosto 2024.

**Allegato alla domanda di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia  
per i candidati che concorrono per il (1) posto riservato finanziato dalla Provincia autonoma di  
Bolzano**

**ALLEGATO 1**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

**Resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000**

Il/la sottoscritto/a Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_

Luogo di nascita \_\_\_\_\_

informato/a che le dichiarazioni false, l'indicazione di dati non corrispondenti al vero e l'uso di atti falsi sono puniti con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti (articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), con riferimento alla domanda di ammissione alla Scuola di Specializzazione in NEUROPSICOLOGIA

**Dichiara**

di essere informato ed accettare, ai fini della partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione, i requisiti specifici posti dalla provincia Autonoma di Bolzano di seguito riportati:

**Bilinguismo**

In base all'art. 2 del D.P.P del 7 gennaio 2008, n. 4 "Regolamento sulla formazione medica specialistica" come modificato dal recente D.P.P. del 5 giugno 2023, n. 12 recante "Modifica al regolamento di esecuzione sulla formazione medica specialistica", per beneficiare delle borse di studio finanziate dalla Provincia Autonoma di Bolzano i candidati idonei devono essere in possesso almeno dell'attestato riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente.

**Prestazione nel servizio sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano post conseguimento diploma**

Si riporta quanto prescritto dall'art. 25 della Legge Provinciale 15 novembre 2002, n. 14:

Comma 1: *"I medici specialisti che hanno beneficiato dei posti previsti dalle convenzioni di cui al presente capo, una volta terminata la formazione specialistica, sono tenuti a prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano, per un periodo e secondo le modalità fissate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.*

Comma 2: *Il medico specialista che non accetta di prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano, o che recede dal rapporto o dall'attività prima del termine o che interrompe la formazione prima della sua conclusione, o che non conclude la formazione per il mancato superamento degli esami o per aver ottenuto un giudizio negativo riguardo all'intero anno di formazione è tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione specialistica, compresi gli interessi legali dalla data della erogazione, secondo le modalità specificate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.*

Comma 3: *Le convenzioni di cui al presente capo prevedono che le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono riportate nei bandi con cui vengono indette le procedure selettive, nonché nei contratti da stipularsi con ciascun specializzando. Le convenzioni prevedono inoltre che lo specializzando, all'atto dell'iscrizione al corso di specializzazione, presenta una dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni di cui ai commi 1 e 2."*

Si riporta quanto prescritto dall' art.3 del D.P.P. del 7 gennaio 2008, n. 4:

(1) I beneficiari degli interventi di sostegno di cui all'articolo 22, comma 1, lettere b) e c), della Legge Provinciale 14/2002 devono prestare – entro dieci anni dal conseguimento del diploma di medico specialista – servizio a tempo pieno o, esclusivamente per giustificati motivi, a tempo parziale nel territorio della provincia di Bolzano per:

a) *quattro anni, in caso di beneficiari degli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge; se l'intervento non è stato concesso per l'intera durata della formazione medica specialistica, il periodo di servizio da prestare è proporzionalmente ridotto;*

b) [...]

(2) Ai fini della concessione degli interventi di sostegno, gli specializzandi devono assumere per iscritto l'obbligo di prestare servizio di cui al comma 1.

(3) L'obbligo di cui al comma 1 si intende assolto anche nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver presentato domanda di assunzione nel Servizio sanitario provinciale e partecipato ai relativi concorsi, risultando idonea, entro un termine che permetta l'assolvimento dell'obbligo per l'intera durata prevista, oppure nel caso in cui, entro lo stesso termine, sia stata inserita nelle graduatorie dei medici convenzionati e – in entrambi i casi – non sia stata successivamente invitata ad assumere servizio.

(4) In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, anche per mancanza di uno degli attestati di cui all'articolo 2, comma 1, i beneficiari devono restituire:

-se l'inadempimento è totale, l'intero importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione;

-se l'inadempimento è parziale, per ogni anno di servizio non prestato, il 25 per cento degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione. I giorni e mesi di servizio prestato vengono sommati. I periodi di servizio prestato che non raggiungono l'anno vengono riconosciuti ai fini dell'adempimento parziale e della conseguente riduzione dell'importo da restituire.

(5) In caso di interruzione della formazione, i beneficiari devono restituire l'intero importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione.

(6) La Giunta provinciale accerta l'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 o l'interruzione della formazione e determina l'ammontare dell'importo da restituire ai sensi dei commi 4 e 5. La riduzione dell'importo da restituire è possibile esclusivamente per gravi motivi oggettivi.

Art. 31 (Altre specializzazioni) della Legge Provinciale 15 novembre 2002, n. 14:

“(1) Le disposizioni di cui ai capi I, II, III e IV del presente titolo sono applicabili anche alle specializzazioni in ambito sanitario previste per altre figure professionali, per le quali è richiesto il diploma di laurea.”

Sarà cura della Provincia Autonoma di Bolzano convocare i candidati idonei ai fini della dichiarazione di assunzione dell'impegno di cui sopra.

Nel caso in cui nessuno dei candidati idonei soddisfi i requisiti di cui sopra, l'Università non procederà all'attivazione dei posti aggiuntivi.

In ragione dei requisiti specifici richiesti dalla Provincia Autonoma di Bolzano, il/la sottoscritto/a, pertanto,

**dichiara:**

di essere in possesso

di non essere in possesso

dell'attestato riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente, conseguito in data \_\_\_\_\_;

di essere a conoscenza che in caso mancato possesso l'attestato dovrà essere fornito entro l'inizio dell'a.a. 2024/2025 (1 novembre 2024).

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.....  
(luogo e data)

.....  
(firma)

I dati personali saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati). È possibile prendere visione della informativa al seguente link <https://www.unimib.it/informativa-studenti>

**ALLEGATO ALLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE PER LE CANDIDATE E I CANDIDATI  
CHE USUFRUISCONO DEL POSTO AGGIUNTIVO FINANZIATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI  
BOLZANO**

**ALLEGATO 2**

La/Il \_\_\_\_\_ sottoscritta/o \_\_\_\_\_ Dott.ssa/Dott. \_\_\_\_\_  
Cognome Nome  
nata/o a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_

chiede di essere iscritta/o per l'a.a. 2024/2025 alla Scuola di specializzazione in Neuropsicologia usufruendo del posto aggiuntivo finanziato dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

**A tal fine dichiara:**

di essere informato ed accettare, ai fini dell'immatricolazione alla Scuola di Specializzazione:

- Che la borsa di studio è finanziata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, ai sensi della L. P. 15 novembre 2002, n. 14, e del D.P.P. del 7 gennaio 2008, n. 4.
- Che dalla Provincia Autonoma di Bolzano ha riservato la borsa di studio a candidati che saranno utilmente collocati in un'apposita graduatoria stilata a seguito di concorso pubblico bandito dall'Università degli Studi di Milano - Bicocca, per l'accesso alla Scuola di specializzazione in Neuropsicologia, che accettino i requisiti specifici seguito riportati:

**Bilinguismo**

In base all'art. 2 del D.P.P del 7 gennaio 2008, n. 4 "Regolamento sulla formazione medica specialistica" come modificato dal recente D.P.P. del 5 giugno 2023, n. 12 recante "Modifica al regolamento di esecuzione sulla formazione medica specialistica", per beneficiare delle borse di studio finanziate dalla Provincia Autonoma di Bolzano i candidati idonei devono essere in possesso almeno dell'attestato riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente.

**Prestazione nel servizio sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano post conseguimento diploma**

Si riporta quanto prescritto dall'art. 25 della Legge Provinciale 15 novembre 2002, n. 14:

Comma 1: *"I medici specialisti che hanno beneficiato dei posti previsti dalle convenzioni di cui al presente capo, una volta terminata la formazione specialistica, sono tenuti a prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano, per un periodo e secondo le modalità fissate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.*

Comma 2: *Il medico specialista che non accetta di prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano, o che recede dal rapporto o dall'attività prima del termine o che interrompe la formazione prima della sua conclusione, o che non conclude la formazione per il mancato superamento degli esami o per aver ottenuto un giudizio negativo riguardo all'intero anno di formazione è tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione specialistica, compresi gli interessi legali dalla data della erogazione, secondo le modalità specificate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.*

Comma 3: *Le convenzioni di cui al presente capo prevedono che le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono riportate nei bandi con cui vengono indette le procedure selettive, nonché nei contratti da stipularsi con ciascun specializzando. Le convenzioni prevedono inoltre che lo specializzando, all'atto dell'iscrizione al corso di specializzazione, presenta una dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni di cui ai commi 1 e 2."*

Si riporta quanto prescritto dall' art.3 del D.P.P. del 7 gennaio 2008, n. 4:

(1) I beneficiari degli interventi di sostegno di cui all'articolo 22, comma 1, lettere b) e c), della Legge Provinciale 14/2002 devono prestare – entro dieci anni dal conseguimento del diploma di medico specialista – servizio a tempo pieno o esclusivamente per giustificati motivi, a tempo parziale nel territorio della Provincia di Bolzano per:

a) quattro anni, in caso di beneficiari degli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge; se l'intervento non è stato concesso per l'intera durata della formazione medica specialistica, il periodo di servizio da prestare è proporzionalmente ridotto;

b)[...]

(2) Ai fini della concessione degli interventi di sostegno, gli specializzandi devono assumere per iscritto l'obbligo di prestare servizio di cui al comma 1.

(3) L'obbligo di cui al comma 1 si intende assolto anche nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver presentato domanda di assunzione nel Servizio sanitario provinciale e partecipato ai relativi concorsi, risultando idonea, entro un termine che permetta l'assolvimento dell'obbligo per l'intera durata prevista, oppure nel caso in cui, entro lo stesso termine, sia stata inserita nelle graduatorie dei medici convenzionati e – in entrambi i casi – non sia stata successivamente invitata ad assumere servizio.

(4) In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, anche per mancanza di uno degli attestati di cui all'articolo 2, comma 1, i beneficiari devono restituire:

-se l'inadempimento è totale, l'intero importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione;

-se l'inadempimento è parziale, per ogni anno di servizio non prestato, il 25 per cento degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione. I giorni e mesi di servizio prestato vengono sommati. I periodi di servizio prestato che non raggiungono l'anno vengono riconosciuti ai fini dell'adempimento parziale e della conseguente riduzione dell'importo da restituire.

(5) In caso di interruzione della formazione, i beneficiari devono restituire l'intero importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione.

(6) La Giunta provinciale accerta l'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 o l'interruzione della formazione e determina l'ammontare dell'importo da restituire ai sensi dei commi 4 e 5. La riduzione dell'importo da restituire è possibile esclusivamente per gravi motivi oggettivi.

Art. 31 (Altre specializzazioni) della Legge Provinciale 15 novembre 2002, n. 14:

"(1) Le disposizioni di cui ai capi I, II, III e IV del presente titolo sono applicabili anche alle specializzazioni in ambito sanitario previste per altre figure professionali, per le quali è richiesto il diploma di laurea."

Sarà cura della Provincia Autonoma di Bolzano convocare i candidati idonei ai fini della dichiarazione di assunzione dell'impegno di cui sopra.

Nel caso in cui nessuno dei candidati idonei soddisfi i requisiti di cui sopra, l'Università non procederà all'attivazione dei posti aggiuntivi.

In ragione dei requisiti specifici richiesti dalla Provincia Autonoma di Bolzano, il/la sottoscritto/a, pertanto,

**dichiara:**

di essere in possesso

di non essere in possesso

dell'attestato riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente, conseguito in data \_\_\_\_\_;

di essere a conoscenza che in caso mancato possesso l'attestato dovrà essere fornito entro l'inizio dell'a.a. 2024/2025 (1 novembre 2024).

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Firma

I dati personali saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati). È possibile prendere visione della informativa al seguente link <https://www.unimib.it/informativa-studenti>